



ICEA
RC.VOL

REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
Ed.01 Rev.00 del 01.10.2013

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO/PROCESSO/SERVIZIO

Redazione RCV	Verifica RAQ	Verifica CNC	Approvazione ASC	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
Pulga A.	Pulga A.	Bandieri R.	Paparella G.	Emissione	05.05.04	-	00	00

Il presente documento distribuito in forma controllata, è presente su archivio elettronico

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. DEFINIZIONI	4
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
4. CONDIZIONI GENERALI	4
5. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	6
6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	8
7. VISITA PRECERTIFICATIVA	9
8. VALUTAZIONE	9
8.1 Valutazione documentale	9
8.2 Verifiche Ispettive (in fase di avvio).....	10
8.3 Prove di tipo	11
9. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE	12
10. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	12
10.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di conformità.....	13
10.2 Registro licenziatari	13
11. DICITURE DI CONFORMITA' E LOGO PREVISTO	14
11.1 Supporto all'azione di tutela.....	14
12. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	14
12.1 Modifiche alle Norme e/o Disciplinary Tecnico.....	14
12.2 Modifiche Regolamento per la certificazione.....	14
12.3 Modifiche al tariffario.....	15
13. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA.....	15
14. MODIFICHE ED ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	16
15. RISERVATEZZA	17
16. VALIDITA' DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE.....	17
17. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	18
18. SANZIONI	18
18.1. Sospensione cautelativa dell'uso del certificato di prodotto e delle etichette.....	18
18.2 Sospensione della validità della certificazione	19
18.3 Revoca della validità della certificazione	19
18.4 Notifica di provvedimenti sanzionatori.....	19
19. CONSEGUENZE ALLA RINUNCIA, NON RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	20
20. ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA.....	20
21. RECLAMI	21
22. RICORSI	21
23. CONTENZIOSI.....	21
24. VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E RIESAMI PERIODICI.....	22
25. SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO	23
26. ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	24

1. INTRODUZIONE

L' Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale di seguito denominato **ICEA** è il Consorzio senza scopo di lucro costituito ai sensi degli art.2612 seg.c.c. tra associazioni ed enti

che operano nel campo delle attività connesse con lo sviluppo durevole, etico e compatibile con l'ambiente.

Il consorzio è stato fondato da AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Banca Etica, Demeter (Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia), ANAB (Associazione Nazionale Architettura Biologica) e ACU (Associazione Consumatori Utenti) con l'obiettivo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto/processo/servizio certificato attestando la rispondenza del prodotto/processo/servizio a norme volontarie o cogenti di prodotto/processo/servizio.

ICEA ottiene il supporto finanziario dai proventi derivanti dall'attività di certificazione e formazione.

ICEA potrà istituire altre sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ICEA, a tutti gli operatori che garantiscono il rispetto dello schema di certificazione disciplinato dal presente regolamento, autorizza l'apposizione sulle produzioni ottenute delle diciture di conformità e del marchio di certificazione previsto dalla normativa e/o disciplinare di riferimento.

- a) ICEA garantisce l'accesso dei richiedenti agli schemi di certificazione disciplinati dal presente regolamento senza discriminazioni di alcun genere e in particolare
 - non sono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
 - l'accesso alla valutazione e certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'operatore o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.
- b) ICEA si impegna ad applicare le procedure vigenti e le specifiche di spesa, stabilite sulla base del proprio tariffario nazionale vigente, garantendone l'uniformità di applicazione.
- c) La richiesta di controllo e certificazione non comporta all'Organizzazione interessata l'obbligo di dover utilizzare altri servizi di ICEA non contemplati dal presente regolamento.
- d) La richiesta di controllo e certificazione non comporta all'Organizzazione interessata l'obbligo di doversi associare al Consorzio ICEA e a qualsiasi ente a lui correlato.

2. DEFINIZIONI

Prodotto: risultato di un processo

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Specifiche di prodotto: documenti che ne stabiliscono i requisiti (di seguito definiti: Disciplinare tecnico)

Ente normatore: ente pubblico o privato che collabora ed emana in forma pubblica le norme che disciplinano le specifiche di prodotto/processo/servizio.

Organizzazione: ente, azienda, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie e che concorre alla formazione, commercializzazione e fornitura del prodotto/processo/servizio.

Richiedente: organizzazione che richiede la certificazione. Nel caso la certificazione riguardi una filiera, il richiedente è anche il coordinatore della filiera.

Licenziatario: organizzazione cui ICEA ha rilasciato la certificazione di conformità e che, conseguentemente è abilitata all'utilizzo delle diciture di conformità e del marchio di certificazione.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI EN 45011/99 (ISO 65/EC)
- Manuale Operativo ICEA, sez.06

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Il presente regolamento illustra le procedure seguite da ICEA per la certificazione dei prodotti, servizi e processi.

4.2 Il Disciplinare Tecnico di Riferimento è il documento che stabilisce le specifiche tecniche del prodotto/processo/servizio oggetto di certificazione. Tale documento deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione di ICEA.

4.3 Lo scopo della certificazione dei prodotti, servizi e processi di una Organizzazione è quello di dare, attraverso una valutazione iniziale e successive verifiche di sorveglianza, un'assicurazione indipendente con adeguato livello di fiducia, che tali prodotti siano conformi a una norma e/o a requisiti, preventivamente specificati, contenuti in un Disciplinare Tecnico di Riferimento (DTR).

4.4 Il sistema di certificazione si basa sull'audit ed approvazione del sistema di gestione e controllo del processo produttivo, messo in atto dall'operatore richiedente per l'ottenimento delle produzioni e prove di tipo (quando richieste dal DTR); seguito da una sorveglianza continua, effettuata attraverso la verifica periodica della conformità dei processi e della gestione del sistema qualità, oltre a prove di controllo su campioni prelevati sia dal mercato sia dai luoghi di produzione e/o trasformazione.

In particolare il sistema di qualità messo in atto dall'organizzazione deve prendere in considerazione la gestione ed applicazione dei seguenti requisiti:

- rintracciabilità ed eventuale ritiro del prodotto in caso di gravi non conformità;
- separazione e identificazione del prodotto certificato da quello non certificato;
- gestione dei reclami pervenuti dai clienti;
- gestione delle registrazioni della qualità.

4.5 La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualsiasi Organizzazione richiedente la cui attività sia riferibile ad uno dei settori di attività in cui opera ICEA. Nel caso l'azienda operi in settore diverso, l'accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione ICEA. La certificazione, in ogni caso, viene concessa ai richiedenti responsabili del prodotto/processo/servizio di fronte alla legge.

4.6 Per ottenere la certificazione, l'organizzazione richiedente dovrà dimostrare di essere conforme al DTR e alle normative vigenti di legge relative a tale tipologia produttiva. La certificazione di conformità di ICEA permette all'organizzazione richiedente di riportare in etichetta e/o altro materiale pubblicitario ed informativo sul prodotto/processo/servizio l'indicazione di conformità al DTR e il marchio di certificazione previsti dal presente regolamento.

4.7 Nel caso di progetti di certificazione che vedano coinvolti più richiedenti sotto la responsabilità di un unico soggetto le domande sono presentate direttamente dal soggetto unico responsabile.

In questo caso l'Organizzazione responsabile deve avere personalità giuridica e deve aver

- a) stabilito precisi accordi con le altre Organizzazioni partecipanti al progetto di certificazione per l'attuazione di quanto previsto dal Disciplinare tecnico di riferimento e dal presente regolamento;
- b) definito criteri per l'adesione, la partecipazione e la rinuncia al progetto di certificazione delle Organizzazioni partecipanti;
- c) definito sanzioni per le Organizzazioni che non rispettano quanto previsto dagli accordi stipulati;
- d) procedure che permettano la comunicazione ad ogni singolo sub licenziatario degli standard di riferimento, dei regolamenti e procedure di certificazione e delle successive revisioni, oltre che dei diritti e doveri correlati alla partecipazione al programma di produzione con metodo biologico;
- e) deve, inoltre, assumere formalmente (mediante una dichiarazione) la responsabilità della conformità di tutte le Organizzazioni interessate al progetto, garantendo l'accesso al personale ICEA e a quello degli enti accreditanti presso tutte le organizzazioni e i siti produttivi coinvolti e a tutte le registrazioni, comprese quelle fiscali, inerenti il prodotto/processo/servizio certificato a qualsiasi livello della filiera coinvolto.

4.8 ICEA si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle tariffe vigenti garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

4.9 ICEA non fornisce nessun tipo di servizio di consulenza alle Organizzazioni; compresi i metodi per risolvere gli ostacoli all'ottenimento della certificazione e attività di promozione e informazione diretta, utile alla commercializzazione di specifici prodotti delle organizzazioni certificate.

4.10 ICEA, sul territorio italiano, esercita le sue attività con personale e documenti in lingua italiana.

Per le attività di controllo e certificazione all'estero, ICEA si impegna ad operare (quando necessario) in lingua inglese o, comunque, nella lingua conosciuta dalla popolazione locale, riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dell'operatore controllato.

Analogo principio è seguito nella redazione e distribuzione agli operatori dei documenti utili alla richiesta, ottenimento e mantenimento della certificazione (Disciplinari, regolamenti, moduli di registrazione, ecc.).

I documenti di certificazione sono emessi normalmente in versione bilingue (italiano/inglese). Quando il prodotto/processo/servizio è destinato in Paesi in cui l'inglese non è lingua diffusa e conosciuta ICEA, si impegna ad utilizzare la lingua locale o altra lingua conosciuta dalla popolazione.

4.11 Al fine di favorire l'accesso alle informazioni utili per le persone interessate al presente schema di certificazione ICEA si impegna a rendere disponibili tutti materiali e i documenti non riservati direttamente su richiesta o tramite il sito web www.icea.info

ICEA, inoltre, per accrescere la trasparenza del sistema, si impegna a rendere pubblici tramite internet e altri strumenti di comunicazione le informazioni non riservate relative alla propria attività ed in particolare l'elenco licenziatari, le sanzioni emesse e i risultati delle prove di tipo.

4.12 Sulla corretta applicazione del sistema di controllo e certificazione sorveglia la Commissione Nazionale di Certificazione (CNC), organo garante dell'imparzialità e della buona esecuzione delle attività di certificazione, che assicura la equa rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

Le parti interessate appartengono alle seguenti aree:

- a) produttori
- b) tecnico scientifica
- c) consumatori

Ai fini della sorveglianza e il corretto espletamento di tutte le valutazioni richieste dal presente schema di certificazione e la verifica dell'operato del RCV (in particolare per quanto attiene: l'applicazione di un corretto piano di controllo e le decisioni circa l'emissione dei certificati e sanzioni) la CNC può costituire e delegare un apposita Commissione di Certificazione (CoCer).

4.13 La CNC valuta, in fase preliminare, la correttezza e trasparenza del DTR presentato dall'organizzazione richiedente e la sussistenza di effettivi elementi valorizzanti.

La approvazione del DTR da parte CNC è vincolante per ICEA per avviare il percorso di controllo e certificazione.

5. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 L'Organizzazione richiedente, per ottenere e mantenere la certificazione deve rispettare quanto previsto dal presente regolamento:

- a) attuare e mantenere un sistema di gestione documentato atto a dare evidenza del rispetto dei requisiti di prodotto /processo/servizio previsti dal DTR;
- b) avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e regolamentati;
- c) aver concluso la fase di valutazione documentale e prove di tipo (quando previste) con esito positivo;
- d) prendere tutti i provvedimenti necessari a consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste dal presente regolamento;

- e) permettere al personale incaricato da ICEA e degli eventuali organismi accreditanti, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione;
- f) mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che hanno permesso il rilascio;
- g) provvedere, non appena venuto a conoscenza di eventuali irregolarità sul prodotto/processo/servizio che inficiano la conformità dello stesso, al suo declassamento ed eventualmente al ritiro del prodotto dal mercato, comunicando tali situazioni prontamente ad ICEA
- h) comunicare tempestivamente a ICEA qualsiasi modifica apportata all'Organizzazione;
- i) in caso di rilievo di Non Conformità (NC) da parte di ICEA, formulare le proposte di Azioni Correttive (AC), compilando e firmando i relativi moduli, inviandone copia via fax a ICEA entro 10 giorni di calendario dalla data di notifica;
- j) soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di ICEA entro il periodo di tempo concordato;
- k) liquidare ad ICEA le tariffe previste per l'attività di controllo e certificazione indipendentemente dall'esito della stessa;
Eventuali verifiche ispettive, non comprese nel piano di sorveglianza, che si rendessero necessarie in seguito al riscontro di non conformità, saranno addebitate all'Organizzazione richiedente secondo il tariffario vigente al momento dell'effettuazione di dette verifiche;
- l) la tariffa annuale fissa per il mantenimento della certificazione è dovuta anche nell'eventuale periodo di sospensione;
- m) mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese;
L'Organizzazione richiedente deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto/processo/servizio.
- n) comunicare ad ICEA tutti i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto/processo/servizio o, comunque, violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta.

5.2 Le organizzazioni certificate devono garantire la tenuta e la piena disponibilità al personale ICEA delle registrazioni inerenti il prodotto/processo/servizio.

5.3 Tali registrazioni devono essere aggiornate con frequenza giornaliera e possono essere tenute anche su supporto informatico, previa approvazione di ICEA.

Quando le registrazioni sono tenute su supporto informatico è necessario archiviare una stampa riassuntiva mensile (in alternativa, conservare disco di salvataggio).

ICEA si riserva la possibilità di richiedere copia (anche su supporto informatico) di tali registrazioni.

Le registrazioni che coinvolgono le produzioni sottoposte alla certificazione di conformità, devono essere chiaramente distinguibili da quelle che riguardano prodotti non sottoposti alla certificazione.

5.4 I tecnici controllori ICEA devono poter accedere anche a tutta la documentazione contabile, fiscale e finanziaria utile ad effettuare controlli incrociati circa la correttezza e sistematicità delle registrazioni obbligatorie.

5.5 A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopraindicate, ICEA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso fino alla sospensione e la revoca della validità della certificazione ottenuta.

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

6.1 Per avviare l'iter di certificazione l'Organizzazione richiedente deve presentare a ICEA la RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO/SERVIZIO/PROCESSO compilando il modulo M.RCVOL 01

In particolare dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni:

- ragione sociale ed indirizzo della sede legale dell'Organizzazione richiedente
- eventuale richiesta di visita precertificativa;

6.2 L'Organizzazione richiedente sottoscrivendo il modulo RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO/PROCESSO/SERVIZIO (M.RCVOL 01) accetta in tutte le loro parti il presente Regolamento e del REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E L'USO DEL LOGO ICEA.

Alla richiesta di certificazione è necessario allegare la seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione dell'Organizzazione richiedente alla Camera di Commercio;
2. copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
3. descrizione del prodotto/processo/servizio (Descrizione del processo produttivo e diagramma di flusso, Schema di rintracciabilità, Composizione del prodotto, Elenco fornitori, ecc.) ;
4. CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE (M.RCVOL 02a) firmato per accettazione riportante i costi del servizio. Il costo del servizio viene determinato sulla base del TARIFFARIO ICEA PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO/SERVIZIO/PROCESSO (M.RCVOL 02);
5. (se accettata) dichiarazione liberatoria ai fini dell'utilizzo dei dati personali;
6. modulo di accettazione delle condizioni riportate nel presente regolamento per la certificazione formato e timbrato dal rappresentante legale;
7. elenco di tutte i prodotti/processi/servizi per i quali si richiede la certificazione;
8. fac-simile dell'etichetta posta sull'imballaggio e/o del materiale di comunicazione e promozione del processo/servizio;
ICEA valuterà la conformità del materiale in questione per gli aspetti pertinenti l'applicazione del Disciplinare tecnico di riferimento e il corretto uso delle diciture di conformità e del LOGO previsto
9. numero, indirizzo completo e dati relativi alle unità operative (o altre Organizzazioni interessate al progetto) coinvolte nella produzione oggetto di certificazione (quanto si tratta di aziende agricole è necessario indicare anche i dati catastali dei terreni e delle stalle e altri fabbricati coinvolti).
10. copia delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente, inclusa la planimetria dello stabilimento con la destinazione d'uso dei locali;
11. organigramma e dichiarazione a firma del direttore responsabile della produzione circa la conformità alla normativa generale delle strutture e del personale addetto alla produzione oggetto di controllo;
12. il piano della qualità correlato alle produzioni oggetto della certificazione con tutte le misure messe in atto per il monitoraggio e governo dei punti critici;
13. programma di massima della produzione quali-quantitativa annuale;
14. nel caso in cui vengano effettuate delle lavorazioni presso stabilimenti terzi, deve essere fornita copia del contratto sottoscritto con il preparatore, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:

- a) *l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni oggetto del contratto nel rispetto di quanto previsto dalle norme e/o Disciplinare tecnico di riferimento e dal presente Regolamento;*
- b) *l'impegno a dare comunicazione preventiva della data ed ora dell'inizio lavorazione;*
- c) *l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da ICEA ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto;*
- d) *programma di massima della produzione quali-quantitativa annuale del terzo.*

7. VISITA PRECERTIFICATIVA

7.1 L'Organizzazione richiedente, se lo ritiene utile, può richiedere a ICEA, l'effettuazione di una visita precertificativa. La richiesta deve essere effettuata, in forma scritta, al momento della compilazione della richiesta di certificazione o mediante altra richiesta scritta.

La visita precertificativa ha lo scopo di:

- individuare la dimensione, la struttura e l'attività dell'Organizzazione;
- individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione richiedente a sostenere l'iter di certificazione e garantire il rispetto del DTR e del presente regolamento.

7.2 La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. L'impegno e il numero di giornate richiesto per la sua esecuzione sono stabiliti in funzione della tipologia e dimensione dell'Organizzazione.

La data e il programma della visita precertificativa sono definite da ICEA in accordo con l'Organizzazione richiedente.

8. VALUTAZIONE

La valutazione effettuata da ICEA ha lo scopo di verificare la conformità del prodotto /processo/servizio dell'Organizzazione richiedente ai requisiti previsti dal DTR e prevede:

1. la valutazione documentale;
2. la verifica ispettiva presso la struttura dell'Organizzazione richiedente (ed eventualmente presso le altre Organizzazioni coinvolte nella certificazione);
3. prove di tipo (quando richiesto dal DTR).

La fase di valutazione inizia solamente dopo l'invio da parte dell'Organizzazione richiedente della documentazione prevista al capitolo 6.

ICEA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come Non Conformità (NC). Le NC sono classificate in Gravi (G), Minori (M).

Sono considerate gravi le NC che non garantiscono i requisiti di prodotto richiesti dal DTR. Tali non conformità richiedono un immediato declassamento del prodotto eventualmente certificato e la predisposizione di una azione correttiva accettata da ICEA.

ICEA classifica alcune osservazioni (O) come raccomandazioni che sono da considerarsi come spunti per il miglioramento che l'Organizzazione richiedente deve prendere attentamente in considerazione.

Quando la documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente risulta completa, ICEA prenderà accordi con la stessa per l'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini dell'ottenimento della certificazione.

8.1 Valutazione documentale

8.1.1 La valutazione documentale viene eseguita dal personale qualificato incaricato dal Responsabile Certificazione Volontaria, mediante la compilazione del modulo CHECK LIST VALUTAZIONE DOCUMENTALE (M.RC VOL 04), entro 30 giorni lavorativi a partire dal suo ricevimento.

Il tecnico incaricato ha il compito di valutare tutta la documentazione presentata dall'Organizzazione richiedente per verificarne l'adeguatezza al Disciplinare Tecnico di riferimento e al presente regolamento.

ICEA si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni influenti ai fini della valutazione.

In questo caso, così come in tutti i casi in cui la documentazione presentata risulti incompleta, il termine dei 30 giorni per il completamento della verifica riparte dalla data di ricevimento della nuova documentazione.

8.1.2 Il giudizio dopo la valutazione della documentazione dell'Organizzazione richiedente può essere:

- a) **approvata**: nel caso non siano state rilevate NC
- b) **approvata con riserva**: nel caso in cui il giudizio complessivo di ICEA sulle NC rilevate non pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione (la soluzioni della NC può essere presentata direttamente in occasione della verifica ispettiva in fase di avvio)
- c) **non approvata**: nel caso in cui il giudizio complessivo di ICEA sulle NC rilevate pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione. In questi casi l'iter di valutazione è sospeso fino all'avvenuta soluzione delle NC.

8.1.3 nei casi a) e b) è incaricato un Tecnico Controllore qualificato ai fini dello svolgimento della verifica ispettiva in fase di avvio.

8.2 Verifiche Ispettive (in fase di avvio)

8.2.1 Le verifiche ispettive sono svolte allo scopo di verificare la conformità dell'organizzazione richiedente e degli, eventuali, altri soggetti partecipanti al progetto a tutti i requisiti previsti dal DTR.

Nel caso di organizzazioni con più siti produttivi la definizione del numero di siti sottoposti a verifica avviene mediante un piano di campionamento significativo pari almeno alla radice quadrata delle unità produttive interessate.

8.2.2 La verifica ispettiva, che dovrà essere svolta entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione con esito positivo della valutazione documentale, prevede:

- una riunione iniziale con la Direzione dell'Organizzazione richiedente (ovvero il Rappresentante designato dalla Direzione) ed altre funzioni significative previste in organigramma. La riunione iniziale ha lo scopo di presentare il valutatore o gruppo di valutazione ICEA, il programma e le modalità di svolgimento della verifica, ribadendo l'impegno alla riservatezza di tutti i valutatori ICEA impegnati;
- la verifica puntuale della conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico di riferimento per tutti i prodotti per i quali si richiede la certificazione, oltre che la rispondenza e attendibilità delle affermazioni funzionali riportate nella etichetta e nella presentazione del prodotto;
- la verifica, attraverso l'audit, della corretta gestione del processo produttivo, l'analisi e il governo dei punti critici ai fini della conformità dei prodotti e l'applicazione del relativo piano di controllo dell'Organizzazione richiedente;
- la verifica dell'attuazione e l'efficacia del piano della qualità e la tenuta delle registrazioni correlate;

- una riunione finale per illustrare alla Direzione l'esito della verifica ispettiva.

Durante la riunione finale, il valutatore ICEA responsabile:

- a) illustra le osservazioni emerse e verbalizzate nei moduli di RAPPORTO NON CONFORMITÀ (M.RCVOL 03a), facendoli firmare dall'Organizzazione richiedente per accettazione
- b) illustra il contenuto del RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA (M.RCVOL 03) verbalizzando eventuali riserve dell'Organizzazione richiedente e facendolo controfirmare per accettazione. Il rapporto è lasciato in copia all'Organizzazione richiedente.

8.2.3 Il RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA compilato dal tecnico è lasciato in copia solo su richiesta dell'Organizzazione.

I RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ sono lasciati in copia all'organizzazione che, entro 10 giorni di calendario dalla data della visita, dovrà rispedire ad ICEA (anche via fax) riportando le Azioni Correttive (AC) e/o Trattamenti Non Conformità (TNC), tempi e responsabilità di attuazione.

I TNC e le AC proposte dall'azienda vengono verificate dal RCV o suo delegato e in assenza di diversa comunicazione entro 5 gg. di calendario dal ricevimento, si intendono approvate.

Nel caso in cui tali TNC e AC non siano giudicate sufficienti o valide, l' RCV o suo delegato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'operatore indicandone le motivazioni.

8.2.4 In caso di gravi Non Conformità, ICEA potrà procedere a verifiche ispettive straordinarie per valutare l'effettiva applicazione dei trattamenti e/o Azioni Preventive approvati.

Nel caso le carenze siano di tipo documentale, sarà sufficiente una regolarizzazione dei documenti interessati e l'invio a ICEA entro una data prefissata.

8.2.5 Le visite saranno effettuate dal personale qualificato e incaricato da ICEA sulla base della seguente documentazione:

- Norma e/o Disciplinare Tecnico di Riferimento
- Disciplinare aziendale o procedure
- Check list di valutazione ICEA

8.3 Prove di tipo

8.3.1 Nel corso della valutazione ICEA si riserva la possibilità di effettuare delle prove di tipo (analitiche) sul prodotto, prelevando un numero sufficiente di campioni di prodotto per sottoporli a tutte le prove ed accertamenti necessari ai fini di verificarne la conformità alle specifiche tecniche contenute nel DTR.

8.3.2 Le prove saranno eseguite (a spese dell'Organizzazione richiedente) presso laboratori di prova accreditati, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee relative all'accreditamento dei laboratori.

In alternativa nel caso risulti difficile reperire laboratori accreditati per lo svolgimento di determinate prove, le prove saranno eseguite presso altri laboratori, compreso il laboratorio dell'Organizzazione richiedente, previa approvazione di ICEA.

8.3.3 Nel caso in cui a seguito delle prove il prodotto non risulti conforme a quanto previsto dal DTR e alle affermazioni funzionali riportate nella etichetta e nella presentazione del prodotto, la pratica di valutazione sarà sospesa in attesa che l'Organizzazione richiedente, entro un periodo di tempo concordato (non superiore a sei mesi), sia in grado di ripristinare la conformità del prodotto e di richiedere nuovamente le prove di tipo a ICEA.

I prelievi ai fini delle prove di tipo potranno essere effettuati in concomitanza della Visita ispettiva di avvio.

9. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La pratica di certificazione viene portata all'esame del RCV solo quando l'Organizzazione richiedente ha eliminato in modo adeguato le eventuali NC e/o è evidente un preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito, dichiarato e giudicato idoneo dalla stessa CNC.

A seguito della valutazione, il RCV emette il suo giudizio deliberando la concessione o meno del Certificato di conformità.

ICEA si impegna a sottoporre la pratica di certificazione alla valutazione della RCV entro 30 giorni lavorativi a partire dalla data di soluzione delle NC rilevate nelle precedenti fasi di valutazione (documentale, visita di avvio e prove di tipo).

A seguito della valutazione, il RCV emette il suo giudizio deliberando la concessione o meno del Certificato di conformità.

9.2 In caso di giudizio negativo (mancata concessione della certificazione) l'Organizzazione richiedente sarà informata, in forma scritta, precisando le motivazioni che hanno determinato tale decisione.

9.3 Se, entro un novanta giorni di calendario, l'Organizzazione richiedente non provvede all'esecuzione delle necessarie AC, la domanda di certificazione decade (archiviazione di ufficio) e potrà essere ripresentata con conseguente nuovo addebito della tariffa dovuta ad ICEA.

9.4. Il RCV nelle sue valutazioni dovrà, quando necessario, tenere conto delle precedenti deroghe e decisioni. ICEA, a tale scopo, si impegna a redigere ed aggiornare un registro delle deroghe e decisioni. Tale registro dovrà essere sempre disponibile ai componenti della CNC. La versione del registro priva dei riferimenti alle organizzazioni interessate alla decisione, dovrà essere resa pubblica da ICEA.

9.5. Le decisioni assunte del RCV devono essere comunicate al Tecnico Controllore che ha eseguito la verifica ispettiva.

10. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'

A seguito del parere positivo e delibera di certificazione da parte del RCV, ICEA (entro 15 giorni lavorativi) emetterà il CERTIFICATO DI CONFORMITA' (M.RCVOL 05) nel quale sarà specificato:

- il numero di registrazione della certificazione;
- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione richiedente titolare della certificazione
- il numero di immatricolazione al Registro Licenziatari
- la data di emissione (data di inizio validità)
- la data di fine validità

- la denominazione e la classe dei prodotti, il processo o servizio sottoposti a certificazione e giudicati conformi;
- lo stato di revisione del documento (eventuali successive revisioni del documento si renderanno necessarie in caso di estensione del numero di prodotti sottoposti a certificazione)
- i riferimenti al DTR per il quale è stata concessa la conformità con il relativo stato di aggiornamento.

Il Certificato di Conformità è emesso a firma del Presidente ICEA o suo delegato. L'elenco dei delegati è disponibile per atto pubblico presso la sede ICEA e pubblicato sul sito web: www.icea.info.

A seguito di specifica richiesta da parte dell'organizzazione, ICEA può rilasciare documenti di certificazione attestanti la conformità di specifiche partite o lotti di produzione, riservandosi la possibilità di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive (con costi e oneri di segreteria a carico dell'organizzazione).

L'emissione di tali documenti, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo che l'organizzazione ha ottenuto il Certificato di conformità.

10.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di conformità

- a) La validità del Certificato di Conformità è condizionata al rispetto del DTR e del presente Regolamento di certificazione.
- b) Durante tutto il periodo di validità, saranno svolte visite di sorveglianza per la verifica del mantenimento dei requisiti.
- c) La durata del Certificato di conformità dell'azienda è fissata in anni tre allo scadere dei quali la CNC rivaluta, comunque, l'Organizzazione richiedente nella sua completezza e decide in merito al rinnovo della Certificazione. La nuova valutazione avviene in base a tutti gli elementi emersi nel corso delle attività ispettive svolte nel biennio precedente.

L'Organizzazione richiedente, una volta ottenuta la certificazione ha diritto di:

- Pubblicizzare l'ottenuta certificazione;
- Rendere pubblico il Certificato di Conformità
- Riportare nell'etichetta dei prodotti sottoposti a certificazione la dicitura di conformità, prevista dal presente regolamento, e il logo previsto.
- Utilizzare nelle schede tecniche e materiale pubblicitario, esplicitamente riferiti ai prodotti sottoposti a certificazione, la dicitura di conformità e il logo previsto.

L'operatore potrà rinunciare al controllo e certificazione, comunicando il suo recesso mediante lettera raccomandata. In tal caso l'operatore resterà, comunque, obbligato al versamento della tariffa dovuta per l'attività svolta da ICEA nel corso dell'anno.

Il recesso dal controllo e certificazione non ha alcun effetto sull'erogazione degli altri servizi offerti da ICEA.

10.2 Registro licenziatari

Tutte le Organizzazioni, alle quali viene concessa la Certificazione di conformità e l'autorizzazione all'uso del marchio, verranno inserite nel REGISTRO LICENZIATARI (M.RCVOL 06), nel quale sono indicati i seguenti dati:

- data di emissione e validità della certificazione
- numero di registrazione del certificato/licenza
- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione, l'indirizzo della sede legale e/o degli stabilimenti di produzione, recapito telefonico, fax ed eventualmente indirizzo e.mail e sito web;
- i riferimenti al DTR per il quale è stata concessa la conformità con il relativo stato di aggiornamento.

- la classe e la denominazione commerciale dei prodotti o processo o servizio sottoposti a certificazione;
- indicazioni circa lo stato della certificazione (attivo, sospeso il...., ritirato il....).

Il Registro licenziatari è un documento pubblico, aggiornato almeno mensilmente, disponibile presso i locali di ICEA.

ICEA può inviarlo (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto richiedente che presenti domanda scritta ed, eventualmente, pubblicarlo su proprie pubblicazioni, materiale informativo e/o del suo sito web www.icea.info.

11. DICITURE DI CONFORMITA' E LOGO PREVISTO

Le Organizzazioni che ottengono da ICEA la Certificazione di conformità, a seguito del rispetto del DTR e del presente Regolamento, potranno accedere all'uso delle diciture di conformità e/o logo previsti dal DTR secondo le modalità previste dal Regolamento per la pubblicità e l'uso del logo ICEA.

11.1 Supporto all'azione di tutela

ICEA, almeno una volta all'anno, sorveglierà sul corretto impiego del marchio di certificazione e delle diciture di conformità, oltre che durante la normale attività di sorveglianza, anche verifiche effettuate da proprio personale presso negozi, supermercati ed altri punti vendita, manifestazioni fieristiche del settore, siti web, ecc. oltre che a seguito di prove ed evidenze oggettive fornite da terzi.

Nei casi in cui è verificato l'uso irregolare ICEA interviene con:

- richieste di azioni correttive e sanzioni nei confronti delle organizzazioni assoggettate la sistema di controllo;
- comunicazioni di diffida e, quando necessario, con azioni legali che possono prevedere il risarcimento dei danni e la richiesta del ritiro del prodotto dal mercato.

Il responsabile di queste attività è il RCV d'ICEA che può ricorrere al supporto e alla collaborazione di tutto il personale ICEA.

12. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

12.1 Modifiche alle Norme e/o Disciplinare Tecnico

Tali modifiche (es. una nuova revisione) sono comunicate a tutte le Organizzazioni certificate con l'indicazione del termine entro il quale devono adeguarsi alle nuove prescrizioni o specifiche. Scaduto tale termine l'Organizzazione richiedente ha la facoltà di rinunciare alla certificazione. Nel caso decida di mantenerla, ICEA (mediante verifiche documentali o, quando richiesti, controlli ispettivi e/o prove di tipo) verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per eventuali visite sono a carico dell'Organizzazione richiedente.

12.2 Modifiche Regolamento per la certificazione

Nel caso vengano apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, la nuova revisione dello stesso verrà inviata all'Organizzazione richiedente che è tenuta a restituire il foglio di accettazione datato, firmato e timbrato o, in caso contrario, comunicare a ICEA la rinuncia alla certificazione (entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione).

12.3 Modifiche al tariffario.

Nel caso vengano apportate variazioni delle condizioni economiche previste dal tariffario, la nuova revisione dello stesso verrà inviata all'Organizzazione richiedente che è tenuta a restituirlo a ICEA firmato per accettazione o, in caso contrario, comunicare a ICEA la rinuncia alla certificazione (entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione).

In tutti i casi di rinuncia sopraindicati l'operatore resterà, comunque, obbligato al versamento della tariffa dovuta per l'attività svolta da ICEA nel corso dell'anno.

13. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

13.1 Durante tutto il periodo di validità della certificazione ICEA effettuerà mediante personale idoneo, l'attività di sorveglianza mediante verifiche ispettive e prove di tipo, nell'ambito di uno specifico piano di controllo e campionamento approvato dalla CNC.

L'attività di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti previsti dal DTR e dal presente Regolamento.

13.2 Le prove di prodotto sono effettuate da ICEA su campioni prelevati, nel rispetto del piano di campionamento (e in tutti i casi in cui il Tecnico Controllore, nel corso dell'ispezione, acquisisce indizi circa eventuali irregolarità), sia dalla linea di produzione e luoghi di immagazzinamento che dai luoghi di distribuzione e commercio. Tali prove saranno eseguite seguendo le medesime modalità e criteri definiti per le prove di tipo e, comunque, puntano a supportare e validare le prove eseguite direttamente dall'Organizzazione richiedente del piano interno della qualità.

13.3 Le verifiche di sorveglianza possono essere annunciate o non annunciate.

Gli ispettori di ICEA, in caso di visita annunciata, comunicheranno direttamente all'Organizzazione richiedente la data della verifica.

Le visite ispettive annunciate sono programmate in numero minimo di una l'anno nel rispetto del piano di sorveglianza approvato dalla CNC.

Nel caso di visite annunciate, l'Operatore ha la facoltà di chiedere, motivandone le ragioni, la variazione della data proposta da ICEA che si riserva di accettarla solo qualora ciò non comprometta la significatività della visita.

Il piano della visita di sorveglianza prevede sempre:

- la valutazione di eventuali modifiche avvenute a carico dei processi produttivi dell'Organizzazione richiedente;
- la verifica della soluzione di NC e raccomandazioni rilevate nel corso delle precedenti verifiche;
- mantenimento delle conformità ai requisiti del DTR e l'adeguamento alle modifiche eventualmente intervenute;
- il rispetto di prescrizioni particolari richieste dalla CNC e la corretta applicazione (anche nei termini temporali di eventuali deroghe concesse);
- l'esame dei reclami dei clienti
- la verifica delle prescrizioni del presente regolamento
- modifiche sostanziali (del medesimo ordine di grandezza) del piano di produzione

13.4 Le modalità di verbalizzazione e gestione dei rapporti di non conformità sono analoghe a quelle indicate al punto 8.2.

13.5 Le visite non annunciate sono programmate nell'ambito del piano di sorveglianza su un campione determinato di aziende, con criteri statistici (approvati dalla CNC) o possono essere decise a discrezione di ICEA al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di conformità a

seguito di reclami, segnalazioni provenienti dal mercato, risultati di prove sul prodotto e dell'attività di sorveglianza svolta presso altre organizzazioni.

Nel corso delle verifiche l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da ICEA e qualora, nel caso di visite annunciate, non comunichi la sua eventuale assenza, si impegna a pagare i costi della visita.

13.6 A seguito dell'esito positivo dell'attività di sorveglianza annuale, il RCV o suo delegato invia all'Organizzazione interessata una comunicazione di conferma della validità della certificazione emessa e dei prodotti oggetto di certificazione. Nel caso intervengano variazioni nelle tipologie produttive oggetto di certificazione, sarà emessa una nuova revisione del certificato di conformità.

14. MODIFICHE ED ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

14.1 L'organizzazione certificata ha la facoltà di chiedere modifiche al campo d'applicazione della certificazione

Tali modifiche possono riguardare:

- modifiche della Ragione Sociale e/o modifiche dell'Organizzazione;
- modifica o estensione delle unità produttive;
- modifica o estensione dei prodotti e/o processi sottoposti a certificazione.

14.2 La modalità di richiesta di tali modifiche sono le medesime indicate per la presentazione della richiesta di certificazione. La richiesta dovrà, ovviamente, esplicitare esclusivamente gli aspetti e/o prodotti sottoposti a modifica ed estensione.

La valutazione potrà limitarsi esclusivamente ad una verifica documentale e/o ad una verifica e/o prova di tipo, solo nei casi in cui le modifiche non abbiano influenza significativa sull'attività e la gestione dei processi produttivi dell'Organizzazione e comportino esclusivamente l'introduzione di nuovi prodotti all'interno della stessa categoria.

14.3 L'emissione e/o la revisione del Certificato di conformità che tenga conto della modifica e/o estensione del campo di applicazione della certificazione, è subordinato al positivo compimento di quanto previsto al punto 8 del presente Regolamento.

15. RISERVATEZZA

15.1 ICEA si impegna a tutelare e garantire la massima riservatezza verso terzi (salvo eventuali particolari disposizioni di legge o giudiziale) relativamente ai contenuti della documentazione e informazioni acquisite nel corso di tutti i rapporti intrattenuti con l'Organizzazione richiedente. Il personale ICEA coinvolto nell'attività di controllo e certificazione si impegna a garantire la massima discrezione relativamente ai dati acquisiti ed in particolare alle condizioni di processo e formulazione dei prodotti.

15.2 La documentazione acquisita sarà archiviata esclusivamente presso gli uffici di ICEA e l'accesso agli archivi solo dalle funzioni competenti che hanno sottoscritto l'apposito impegno alla riservatezza.

15.3 ICEA non divulgherà a terzi informazioni e dati dell'Organizzazione, diverse da quelle contenute nell'elenco licenziatari, senza il suo esplicito consenso. Qualora vengano richieste informazioni e dati da parte dell'Autorità giudiziaria, ICEA darà seguito a tali richieste informando l'Organizzazione.

15.4 Le informazioni ritenute pubbliche e diffondibili senza richiesta di esplicito consenso sono quelle contenute nell'Elenco dei Licenziatari e le informazioni significative relative ai risultati dei rapporti di prova ed eventuali sanzioni applicate all'Organizzazione (data, tipologia e composizione dei prodotti interessati). La notizia di tali sanzioni potrà essere pubblicata nel sito web di ICEA www.icea.info.

16. VALIDITA' DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

16.1 La sottoscrizione del presente regolamento sancisce l'istituirsi di un rapporto contrattuale tra ICEA e l'Organizzazione richiedente.

16.2 La validità del contratto è di tre anni a partire dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza se non perviene comunicazione contraria in merito da una delle parti entro i tre mesi che precedono la scadenza.

Il rinnovo del contratto prevede, in ogni caso, l'avvio di una nuova valutazione complessiva dell'Organizzazione e il rinnovo del Certificato di conformità (vedi punto 10.1).

16.3 La validità del contratto è vincolata in particolare al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale relativa alle produzioni oggetto di certificazione.
- b) Fornire la documentazione richiesta dall'applicazione del sistema di controllo;
- c) Compilare e tenere costantemente aggiornata la modulistica prevista dall'applicazione del sistema di controllo.
- d) Garantire al personale addetto al sistema di controllo l'accesso ai luoghi ed alla documentazione secondo quanto richiesto dal personale stesso.
- e) Rendere disponibile al personale addetto al sistema di controllo tutto il prodotto e materie prime (inclusi, quindi, acqua, additivi, ecc.) utili per lo svolgimento delle analisi necessarie ai fini del controllo e certificazione.
- f) Rispettare le scadenze previste da ICEA sia per gli adempimenti relativi al sistema di controllo che per il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo ad ICEA.
- g) Comunicare entro i termini previsti ogni variazione significativa della propria situazione o attività che abbia attinenza con il sistema di controllo e la conformità delle produzioni, attendendo, nel caso le variazioni intervenute richiedano una specifica valutazione da parte

- dell'ente di certificazione, il giudizio di conformità da parte di ICEA prima di procedere all'utilizzo delle diciture di conformità e del logo per i prodotti interessati.
- h) Rispettare quanto previsto dalla normativa sull'etichettatura dei prodotti e segnalare prontamente ad ICEA ogni caso di scorretto utilizzo anche da parte di altri operatori.
 - i) Fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata.
 - j) Non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito all'Organismo di certificazione e non fare dichiarazioni, circa la certificazione di prodotto, che possano essere considerate da parte dell'Organismo di certificazione non corrette o non autorizzate.
 - k) A seguito della sospensione o ritiro della certificazione di conformità cessare di utilizzare tutti i documenti contenenti riferimenti alla certificazione e/o il materiale pubblicitario nel caso di ritiro, che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta dell'Organismo di certificazione.
 - l) Utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità alle norme di riferimento.
 - m) Nel fare riferimento alla certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, come documenti, materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alla prescrizione dell'Organismo di certificazione.
 - n) Accettare, fatta salva la possibilità di presentare ricorso, le sanzioni decise nei propri confronti nelle sedi e secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
 - o) Mantenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione.
 - p) Gestire in modo controllato la distribuzione ai clienti dei certificati di conformità ICEA, registrando per ogni copia distribuita: il numero della copia (da riportare anche nel documento), data di consegna, nominativo del soggetto a cui è stato consegnato.
 - q) Comunicare l'eventuale ritiro o sospensione del certificato di conformità da parte di ICEA a tutti i soggetti cui tale certificato è stato distribuito.

17. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione richiedente può rinunciare alla certificazione: nel caso non accetti le eventuali variazioni apportate da ICEA alle condizioni di certificazione (vedi punto 12) e, in qualsiasi altro caso, a seguito di presentazione di richiesta scritta entro i termini previsti.

18. SANZIONI

18.1. Sospensione cautelativa dell'uso del certificato di prodotto e delle etichette

18.1.1 La sospensione cautelativa dell'uso del Certificato di conformità e, conseguentemente, della licenza d'uso del marchio e delle diciture di conformità è applicata:

- Nel caso in cui l'Operatore non dà disponibilità all'esecuzione delle visite ispettive di sorveglianza nei periodi critici del ciclo produttivo e, in ogni modo, più efficaci ai fini del regolare svolgimento dei controlli.
- Nei casi in cui, nel corso delle verifiche di sorveglianza e di prodotto, siano state rilevate infrazioni o gravi irregolarità o le indicazioni analitiche siano tali da mettere in discussione la conformità del prodotto DTR e alle condizioni previste dal presente regolamento.

18.1.2 Il provvedimento viene comunicato all'Operatore mediante lettera raccomandata (anticipata a mezzo fax) a firma del Presidente ICEA o suo delegato in attesa della necessaria valutazione della CoCer. Il provvedimento potrà essere applicato, in relazione alle infrazioni rilevate, a specifiche partite e lotti di produzione, tipologie di prodotti/linee produttive o all'intera produzione aziendale.

La valutazione della CoCer, in ogni caso, dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di applicazione del provvedimento. Il RCV o suo incaricato è tenuto a comunicare all'operatore, i

risultati dei rapporti di prova, gli eventuali altri elementi che hanno determinato l'emissione del provvedimento e termini per la presentazione di eventuali rilievi, osservazioni, documentazione e/o risultati di contro analisi.

18.2 Sospensione della validità della certificazione

18.2.1 La sospensione della validità della certificazione per un limitato periodo di tempo è decisa in seguito a significative violazioni delle condizioni di certificazione riportate nel presente Regolamento.

18.2.2 ICEA notificherà in forma scritta il provvedimento e le proprie decisioni all'Organizzazione richiedente, indicando il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte a risolvere le NC rilevate ed eventuali ricorsi alla decisione. La sospensione verrà revocata solo se l'Organizzazione richiedente darà evidenza oggettiva (nei tempi stabiliti) della attuazione ed efficacia delle AC intraprese.

Il provvedimento di sospensione potrà avere una durata massima di 60 giorni di calendario. Scaduto tale periodo senza che l'Organizzazione sospesa abbia attuato quanto richiesto, ICEA procederà notificando il provvedimento di Revoca della certificazione.

Nei casi in cui le NC rilevate mettono in discussione la conformità di specifiche tipologie produttive, il provvedimento è applicato esclusivamente alle stesse, con conseguente revisione del Certificato di conformità che verrà aggiornato nella lista dei prodotti e/o attività certificate. L'organizzazione dovrà restituire ad ICEA la precedente versione del certificato di conformità.

18.2.3 La Sospensione della validità della certificazione, per un limitato periodo di tempo, può essere richiesta (anche per specifiche tipologie produttive) dalla stessa Organizzazione comunicando le motivazioni a ICEA che dovrà accettare tale richiesta.

18.3 Revoca della validità della certificazione

18.3.1 La Revoca della validità della certificazione è decisa a seguito di:

- provvedimenti giudicati carenti o inadeguati adottati dall'Organizzazione, a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- accertamento in seguito alle verifiche ispettive di sorveglianza di gravi non conformità e violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente,
- gravi o ripetute violazioni relativamente al corretto utilizzo del certificato e delle diciture di conformità;
- cessazione dell'attività produttiva dell'Organizzazione;
- fallimento dell'Organizzazione;
- formale richiesta dell'Organizzazione di non rinnovare la validità della certificazione alla scadenza naturale e di rinuncia in itinere;
- in caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione ed eventuali diritti d'uso del marchio alle scadenze stabilite.

18.3.2 ICEA notificherà in forma scritta il provvedimento e le proprie decisioni all'Organizzazione richiedente, indicando il periodo di tempo entro il quale dovrà mettere in atto le azioni correttive atte a risolvere le NC rilevate ed eventuali ricorsi alla decisione.

18.4 Notifica di provvedimenti sanzionatori

18.4.1 Le sanzioni sono deliberate da ICEA, a seguito della decisione della CNC (o comitato delegato)

Le sanzioni, in ogni caso, sono comunicate all'Organizzazione richiedente mediante lettera raccomandata (anticipata via fax) a firma del Presidente ICEA.

18.4.2 L'Organizzazione richiedente può presentare ricorso a tali provvedimenti, in forma scritta, indicando in modo dettagliato le motivazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica.

La CNC (o comitato delegato), inoltre, vigilerà sull'operato di ICEA, verificando i dossier e i documenti tecnici (oltre che gli atti amministrativi relativi alle richieste di pagamento ed ai solleciti alle Organizzazioni morose) al fine di garantire che tali provvedimenti siano presi nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità del Sistema di Controllo.

19. CONSEGUENZE ALLA RINUNCIA, NON RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

19.1 Nel caso di rinuncia, non rinnovo, sospensione e revoca della validità della certificazione, l'Organizzazione ha l'obbligo di:

- cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati di Conformità e (nel caso di revoca, di rinuncia o di non rinnovo) restituirli immediatamente a ICEA;
- cessare immediatamente l'utilizzo di tutti i documenti/pubblicazioni, carta intestata nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione;
- cessare immediatamente l'utilizzo della dicitura di conformità e del marchio di certificazione previsti;
- se richiesto da ICEA, avvertire i committenti ai quali era stata comunicata la certificazione.

19.2 Qualora l'Organizzazione richiedente utilizzi la certificazione in violazione degli obblighi sopra indicati, ICEA, fatta salva ogni altra azione, potrà pubblicizzare, nei modi ritenuti più opportuni, che l'Organizzazione non ha più titolo per l'uso della certificazione. I costi della pubblicazione resteranno a carico dell'operatore inadempiente, fatta salva la possibilità per ICEA di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

20. ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA

20.1 ICEA, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e prova, può avvalersi delle prestazioni di strutture esterne convenzionate e/o abilitate per le quali si fa garante della competenza, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dalle norme UNI CEI EN 45011(marzo '99) punto 4.4 in materia di subappalto e fatta salva la possibilità di esercitare la medesima attività con le proprie strutture nazionali.

ICEA, in ogni caso, rimane l'unica titolare e responsabile legale per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione o il ritiro della certificazione.

20.2 L'organizzazione può preventivamente esprimere obiezioni, perché motivate, rispetto all'impiego di un particolare Tecnico Controllore, ente d'ispezione o laboratorio di prova che ICEA decide di impiegare. ICEA, a tale scopo, s'impegna a comunicare preventivamente all'organizzazione i nominativi dei professionisti o enti incaricati.

L'organizzazione deve comunicare tali obiezioni e le relative motivazioni, in forma scritta, al RCV (per le prove analitiche può richiedere l'indicazione della sua richiesta nel verbale di prelievo).

Il RCV dovrà decidere circa la possibilità di accettare la richiesta. La richiesta si ritiene accettabile nei casi in cui esiste formale evidenza di conflitti dissidi/controversie/disaccordi, in atto o trascorsi, tra l'operatore e il professionista o ente incaricato da ICEA.

La richiesta dell'operatore e le decisioni conseguenti del RCV dovranno essere comunicate per conoscenza alla CNC (o comitato delegato).

21. RECLAMI

L'Organizzazione richiedente potrà presentare reclamo a ICEA, nel caso giudichi che la qualità del servizio non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento.

I reclami possono essere inoltrati via posta, fax, e.mail o telefono all'attenzione del Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) di ICEA, che entro 30 giorni di calendario, deve valutare la fondatezza del reclamo e rispondere.

22. RICORSI

22.1 Qualora l'Organizzazione richiedente ritenga, in seguito a decisioni assunte da ICEA, di essere vittima di decisioni ingiustificate e/o discriminatorie, può presentare ricorso al Presidente di ICEA.

22.2 Il ricorso dovrà essere presentato, in forma scritta e motivata, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione presa da ICEA.

ICEA provvede, entro 30 giorni di calendario, a richiedere la convocazione della CNC che esaminerà il ricorso entro 60 giorni di calendario dalla sua presentazione.

I rappresentanti dell'Organizzazione richiedente potranno richiedere una audizione a tale riunione.

22.3 La decisione presa sarà a questo punto insindacabile e inappellabile.

22.4 Le spese relative al ricorso saranno addebitate a totale carico della parte soccombente.

Se l'azione di ricorso da parte dell'operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno pervenire da laboratori di prova accreditati, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee relative all'accreditamento dei laboratori.

23. CONTENZIOSI

23.1 Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di ICEA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, scelti tra gli esperti in materia giuridica e tecnica indicati nell'elenco redatto dal Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di competenza territoriale, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri così nominati, oppure dal Presidente del tribunale di competenza territoriale, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che, seppur invitata, non abbia provveduto nei termini.

23.2 Gli arbitri valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità, salvo l'obbligo di documentazione scritta dei provvedimenti e comunicheranno alle parti la loro motivata determinazione finale di merito, entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Per quanto



non previsto, l'arbitrato si svolgerà secondo le norme del regolamento della Camera Arbitrale di competenza territoriale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

24. VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E RIESAMI PERIODICI

Al fine di verificare e monitorare la corretta applicazione, conformità ed efficacia del presente sistema di controllo e certificazione, ICEA, sotto la responsabilità del Responsabile Assicurazione Qualità, provvede allo svolgimento di periodiche Verifiche Ispettive Interne (VII) sia presso la sede nazionale che presso gli uffici regionali.

I risultati delle VII saranno oggetto del riesame da parte della direzione secondo le medesime procedure applicate per tutti gli altri schemi di certificazione.

25. SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO

Organizzazione

RCV o suo delegato


RCV o suo delegato

RCV o suo delegato

RCV o suo delegato

Presidente ICEA o suo delegato

RCV o suo delegato e TC qualificati





26. ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

(questa pagina sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente deve essere inviata ad ICEA)

L'Organizzazione richiedente, nella
figura del Legale Rappresentante dichiara di
avere attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento per la
certificazione.

Data:	Timbro e firma
-------	----------------

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Organizzazione richiedente approva espressamente gli art. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Data:	Timbro e firma
-------	----------------